



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Direzione H. Affidabilità e audit
H.5. Affidabilità e audit finanziario

Bruxelles,
II/mk - agri.ddg3.h.5(2018)2995565

CEB/2018/057/IT/L304
CEB/2018/057/IT/LF

E-MAIL + RACCOMANDATA
con avviso di ricevimento da parte
della Rappresentanza permanente

Riferimenti da citare nella risposta:

CEB/2018/057/IT/RL304
CEB/2018/057/IT/RLF

Oggetto: Decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2017 - Organismo Pagatore IT01, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Comunicazione ai sensi dell'articolo 33 e dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione

Signor Ambasciatore, dottoressa Lorenzini,

1. LA DECISIONE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

La decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2017 riguarda, a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e

Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea
S.E. l'Ambasciatore
straordinario e plenipotenziario
Maurizio MASSARI
Rue du Marteau 7-15
1000 Bruxelles
BELGIO

p.c.: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dott. Alberto BIGIONI
Via XX Settembre, 20
00187 Roma
ITALIA

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
Dott.ssa Silvia LORENZINI,
Direttrice dell'organismo di coordinamento
Via Palestro 81
00185 Roma
ITALIA

determina, a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, l'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario 2017. La decisione si baserà sulle informazioni in possesso della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) alla data di stesura della presente comunicazione.

A norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, i risultati delle verifiche effettuate dalla DG AGRI sulle informazioni che le sono state trasmesse sono comunicati nelle appendici.

La presente lettera conferma che i conti dell'organismo pagatore IT01, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), saranno proposti per la liquidazione, per l'esercizio finanziario FEAGA e FEASR 2017, anteriormente al 31 maggio 2018.

La liquidazione finanziaria non pregiudica ulteriori decisioni adottate a seguito di un'eventuale verifica di conformità concernente l'esattezza dei dati forniti dallo Stato membro.

2. VALUTAZIONE DELL'OPERATO DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SULLA LEGALITÀ E CORRETTEZZA

Gli organismi di certificazione sono tenuti a esprimere un parere sulla legalità e correttezza delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le osservazioni e raccomandazioni specifiche al riguardo sono riportate nell'appendice 1 della presente lettera.

Sulla base del parere dell'organismo di certificazione e della valutazione della DG AGRI, le osservazioni al riguardo che richiedono l'attenzione specifica delle autorità nazionali sono riportate al punto 4 e nell'appendice 2 della presente lettera.

Inoltre, nell'appendice 6 figurano i motivi per cui la DG AGRI ritiene necessario avviare la procedura di cui all'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione e all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Nell'appendice 1 sono riportate le osservazioni e le raccomandazioni riguardanti l'organismo di certificazione scaturite dal summenzionato esercizio di liquidazione finanziaria.

4. OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ORGANISMO PAGATORE

In generale, la DG AGRI avalla le raccomandazioni formulate dall'organismo di certificazione e l'organismo pagatore è invitato ad adottare le misure correttive necessarie per attuare tali raccomandazioni. Nell'appendice 2 sono riportate le osservazioni ritenute particolarmente importanti.

Si rammenta che, in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, l'autorità competente è tenuta a esercitare una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità e a tenere sotto sorveglianza le eventuali lacune constatate.

5. RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO, SUPERAMENTO DEI MASSIMALI E PRELIEVI, DA APPLICARE NELLA DECISIONE DI LIQUIDAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Si prega di fare riferimento alle lettere Ares(2017)5017632 del 13 ottobre 2017 e Ares(2018)1018083 del 22 febbraio 2018 della DG AGRI riguardanti il massimale netto globale di cui all'articolo 7 fissato nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Anno di domanda 2015 e alla risposta Ares(2017)6179596 del 18 dicembre 2017 delle autorità italiane. Per quanto riguarda i termini di pagamento, si prega di fare riferimento alle lettere Ares(2017)4261369 del 31 agosto 2017 e Ares(2017)5436270 dell'8 novembre 2017, Ares(2018)307605 del 18 gennaio 2018 e Ares(2018)1705733 del 27 marzo 2018 della DG AGRI nonché alle risposte n. 20613 del 19 settembre 2017, n. 74435 del 2 ottobre 2017 e n. 14069 del 21 febbraio 2018 delle autorità italiane a tali lettere. L'importo finale da confermare e rettificare nella decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è pari a **93 059 323,84 EUR**.

Durante la riunione del comitato dei Fondi agricoli del 17 novembre 2017, le autorità italiane hanno espresso il loro disaccordo riguardo alla riduzione per il mancato rispetto dei termini di pagamento proposta dalla DG AGRI e hanno chiesto di avviare una procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per un importo complessivo di **59 893 498,31 EUR**. La DG AGRI prende atto della richiesta e tratterà la questione nell'ambito della presente indagine, CEB/2018/057/IT.

6. CONSEGUENZE FINANZIARIE A NORMA DELL'ARTICOLO 54 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

L'articolo 33, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione stabilisce che la decisione di liquidazione dei conti determina gli importi a carico dell'Unione e dello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base della tabella trasmessa dalle autorità italiane a norma dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione in merito ai procedimenti di recupero avviati in seguito a irregolarità, si riportano nell'appendice 3 le conseguenze finanziarie del mancato recupero che saranno a carico dello Stato membro ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

7. MISURE CORRETTIVE E POTENZIALE IMPATTO FINANZIARIO

La presente lettera fa riferimento anche all'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione.

La DG AGRI ritiene che, per quanto riguarda l'organismo pagatore IT01, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), le autorità italiane non abbiano pienamente rispettato le disposizioni dei regolamenti; essa intende pertanto proporre l'esclusione dal finanziamento dell'UE di un importo di **15 024 759,94 EUR** finanziato dal **FEAGA** e di **11 055,07 EUR** finanziato dal **FEASR**, a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il calcolo di tale importo è riportato in dettaglio nell'appendice 6. Si prega di comunicare alla DG AGRI le misure

correttive già adottate o di cui è prevista l'adozione, con il relativo calendario di attuazione.


Sulla base delle carenze riscontrate saranno poi calcolate le rettifiche finanziarie da applicare alle spese effettuate sino all'attuazione di idonee misure correttive.

Per quanto riguarda la riduzione per il mancato rispetto dei termini di pagamento (cfr. il punto 5 della presente lettera), la DG AGRI conferma che con la presente lettera dà avvio alla procedura prevista dall'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione e dall'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La risposta alla presente lettera deve essere inviata alla DG AGRI entro due mesi dal ricevimento della comunicazione in italiano. In casi giustificati, la DG AGRI può prorogare tale termine previa richiesta motivata. Per discutere nel dettaglio tutti gli aspetti concernenti la questione e cercare di raggiungere un accordo sulle misure da adottare, sulla valutazione della gravità dell'infrazione e sul danno finanziario causato al bilancio dell'UE, Vi invito a partecipare a una riunione bilaterale che si terrà a **Bruxelles il 13.11.2018 alle ore 14.30 al seguente indirizzo: rue de la Loi 130, ufficio 04/077**. Qualora non riteneste necessaria una riunione bilaterale, si prega di informarne la DG AGRI.

La sig.ra Anett TOROK-VIVANCO dell'unità DG AGRI-H.5 (e-mail: Anett.Torok-Vivanco@ec.europa.eu) è a disposizione per ulteriori informazioni. La risposta ufficiale alla presente lettera dovrà essere inviata alla casella funzionale dell'unità: AGRI-FINANCIAL-AUDIT@ec.europa.eu.

Vogliate gradire, signor Ambasciatore, dottoressa Lorenzini, i sensi della mia più alta considerazione.



Christina BORCHMANN
Direttrice

- Allegati:
- Appendice 1 – Osservazioni relative all'organismo di certificazione
 - Appendice 2 – Osservazioni relative all'organismo pagatore
 - Appendice 3 – Liquidazione dei casi di irregolarità
 - Appendice 4 – Valutazione dell'operato dell'organismo di certificazione in relazione all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 908/2014 (non pertinente)
 - Appendice 5 – Criteri di riconoscimento disattesi o lacunosi (non pertinente)
 - Appendice 6 – Misure correttive e potenziale impatto finanziario

Appendice 1

Osservazioni relative all'organismo di certificazione

1. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA LEGALITÀ E CORRETTEZZA

Osservazioni relative all'operato dell'organismo di certificazione in merito all'AGEA

- Per il FEAGA non SIGC, l'organismo di certificazione non ha potuto calcolare il tasso di non conformità (TNC) e, pertanto, non ha valutato il rischio residuo. Allorché non sia possibile calcolare il TNC, il rischio residuo è valutato in base alla valutazione del sistema di controllo interno, conformemente all'allegato 4 della linea direttrice n. 2, punto 3.1.1, sezione «Integrazione parziale e mancata integrazione di campioni». È stata formulata una raccomandazione per la relazione di certificazione dell'esercizio precedente, che tuttavia non è stata attuata nella relazione di certificazione per l'esercizio finanziario 2017. Nella misura in cui l'OC ha deciso di applicare le nuove linee direttrici a partire dall'esercizio finanziario 2018, l'approccio sopra indicato e di conseguenza la raccomandazione pendente non saranno applicabili ai sensi delle nuove linee direttrici.
- L'organismo di certificazione dovrà provvedere a fornire nella relazione di certificazione una descrizione sintetica del metodo di riverifica dei controlli in loco del FEAGA non SIGC e del FEASR non SIGC. In particolare, si dovrà spiegare se l'organismo di certificazione ha applicato il sotto-campionamento sulla base delle fatture/operazioni, attenendosi al punto 2.1 della linea direttrice n. 3.
- Nella lettera Ares(2018)302571 del 18 gennaio 2018 riguardante l'indagine LAR/2017/009/IT, sezione 2.2, la DG AGRICOLTURA ha ritenuto che l'accesso limitato dell'organismo di certificazione ai dati dell'organismo pagatore possa rappresentare una limitazione dell'ambito del controllo dell'OC. L'organismo di certificazione avrebbe dovuto indicare una limitazione dell'ambito del controllo oppure avrebbe dovuto spiegare nella relazione perché non aveva ritenuto opportuno imporre tale limitazione dell'ambito del controllo.
- Per il FEAGA e il FEASR, dall'indagine LAR/2017/009/IT è emerso che per la fotointerpretazione l'organismo di certificazione non contesta i controlli effettuati dall'organismo pagatore. La presente lettera ribadisce le raccomandazioni formulate nella sezione 1.1 della lettera Ares(2018)302571 del 18 gennaio 2018.
- L'indagine NAC/2017/004/IT riguardava a sua volta il lavoro svolto dall'organismo di certificazione per verificare la correttezza del calcolo del valore dei diritti all'aiuto. Le raccomandazioni relative alla suddetta indagine saranno incluse nella lettera sui risultati di tale indagine.
- L'organismo di certificazione non ha riferito in merito all'attuazione delle raccomandazioni formulate dalla DG AGRICOLTURA in seguito all'indagine di conformità NAC/2016/007/IT. L'attuazione delle raccomandazioni dovrà essere riportata nella sezione 7.3 della relazione di certificazione. La comunicazione di tali informazioni dovrà essere garantita negli anni futuri.
- L'organismo di certificazione dovrà valutare l'opportunità di abbassare a 2 il punteggio delle «funzioni delegate» e monitorare meglio l'operato del prestatore di servizi nonché il suo rapporto contrattuale con l'organismo pagatore. L'organismo di

certificazione dovrà altresì tenere conto delle raccomandazioni formulate dalla DG AGRI riguardo all'indagine CEB/2015/097/IT e del pertinente stato di attuazione del piano d'azione.

- L'organismo di certificazione dovrà includere nelle sue relazioni annuali di certificazione maggiori dettagli sulla valutazione dei criteri di riconoscimento in materia di informazione e comunicazione.
- Sulla base della riserva contenuta nella relazione annuale di attività della DG AGRI per il 2016, è stato istituito un piano d'azione per il FEAGA SIGC riguardante tutti gli organismi pagatori italiani, incentrato su questioni quali i prati permanenti e la verifica dello stato di «agricoltore in attività». L'attuazione del piano d'azione correlato non è riportata nella sezione 7.3 della relazione di certificazione. La comunicazione di tali informazioni dovrà essere garantita negli anni futuri.

Osservazioni relative all'operato dell'organismo di certificazione in merito a tutti gli organismi pagatori italiani

- L'organismo di certificazione dovrà garantire la coerenza e l'armonizzazione fra le relazioni di certificazione degli organismi pagatori italiani prestando particolare attenzione ai punti elencati di seguito.
 - Dovranno essere forniti maggiori dettagli per descrivere le procedure attuate da ciascun organismo pagatore riguardo agli altri criteri di riconoscimento:
 - Ambiente interno: struttura organizzativa;
 - Ambiente interno: risorse umane;
 - Ambiente interno: delega;
 - Informazione e comunicazione: comunicazione;
 - Monitoraggio: monitoraggio continuo mediante attività di controllo interne;
 - Monitoraggio: valutazioni distinte da parte del servizio di controllo interno.
 - L'organismo di certificazione dovrà armonizzare i criteri secondo cui le risultanze di primaria e/o media importanza sono incluse nelle relazioni di certificazione.
 - L'organismo di certificazione dovrà armonizzare le procedure per la valutazione degli errori, poiché ne sono stati commessi alcuni (ad esempio è stato utilizzato l'intervallo di campionamento sbagliato).
- Come già raccomandato l'anno scorso, l'organismo di certificazione dovrà fornire informazioni riguardo agli universi sottoposti ad audit (ad esempio il numero di transazioni da cui sono composti gli universi non statistici) per consentire alla DG AGRI di verificare la correttezza della strategia utilizzata, accertando altresì se la dimensione di ciascun campione è sufficiente.

2. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE FINANZIARIA

- L'organismo di certificazione avrebbe dovuto utilizzare anche l'errore rilevato nel campione riguardante l'applicazione erronea e i tre errori dovuti alla sovradichiarazione di terreni per il calcolo del tasso di non conformità.

Appendice 2

Osservazioni relative all'organismo pagatore

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE FINANZIARIA

- Il piano d'azione che ha dato seguito all'indagine CEB/2015/097/IT è ancora in fase di attuazione. L'organismo pagatore dovrà completare tutte le azioni senza ulteriori indugi e continuare a riferire alla DG AGRI a cadenza bimestrale.
- È inoltre estremamente importante che alle raccomandazioni di media importanza indicate nella sezione 1.9 della relazione di certificazione, la cui attuazione è attesa da anni, sia dato seguito senza ulteriori indugi.
- Le motivazioni addotte dall'organismo pagatore nell'allegato II della dichiarazione di gestione per giustificare la mancata necessità di un piano d'azione nelle misure del FEAGA non SIGC non sono sufficienti. L'organismo pagatore dovrà adottare le misure necessarie ogniqualvolta sia presente un rischio residuo superiore al 2% nell'universo non controllato in loco dall'organismo pagatore.
- Nell'allegato II della dichiarazione di gestione, l'organismo pagatore ha giustificato l'elevato tasso di errore riguardante il FEASR SIGC spiegando che, quando sono state trasmesse le statistiche di controllo, i risultati dei controlli non erano ancora definitivi e di conseguenza il tasso di errore è stato sovrastimato. A parere della DG AGRI, tale situazione richiede misure correttive. In particolare, l'organismo pagatore dovrà garantire che i controlli siano effettuati nei tempi previsti affinché sia possibile presentare una relazione completa e definitiva delle statistiche di controllo entro i termini regolamentari.
- L'organismo pagatore avrebbe dovuto includere nell'allegato IV della dichiarazione di gestione lo stato di attuazione dei piani d'azione riguardanti la riserva sul FEASR connessa alla relazione annuale di attività della DG AGRI. In futuro dovrà essere garantito che nell'allegato IV figurino lo stato di attuazione di tutti i piani d'azione in corso.
- L'organismo pagatore dovrebbe coprire quanto prima il posto di responsabile del controllo interno, che è vacante dall'aprile 2015 (sezione 4.3.7 della relazione OC).
- Come indicato alle sezioni 7 e 14 della relazione dell'organismo di certificazione, alcune raccomandazioni formulate negli anni precedenti non sono ancora state attuate. Dovrà esservi dato seguito senza ulteriori indugi.
- Dall'indagine LAR/2017/009/IT è emerso che l'organismo di certificazione ha un accesso limitato e tardivo ai dati necessari per la fotointerpretazione, circostanza che può limitarne l'ambito del controllo (Cf. lettera Ares(2018)302571 del 18 gennaio 2018). In futuro le autorità italiane dovranno garantire che l'organismo di certificazione abbia tempestivamente accesso ai dati pertinenti.
- La DG AGRI ha individuato una carenza nella verifica dello stato di «agricoltore in attività» nell'ambito dell'indagine NAC/2016/018/IT, ma non è stato definito alcun piano d'azione. L'organismo pagatore dovrà adottare le misure necessarie per ovviare alle carenze riscontrate.

Appendice 3

Liquidazione dei casi di irregolarità

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un sistema di responsabilità finanziaria per i casi di irregolarità in cui non è possibile recuperare l'intero importo. L'articolo 54 di detto regolamento stabilisce una procedura che consente alla Commissione di salvaguardare gli interessi del bilancio dell'Unione europea decidendo di imputare allo Stato membro interessato una parte delle somme indebitamente versate che non sono state recuperate entro termini ragionevoli¹. L'articolo 33, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione stabilisce che la decisione di liquidazione dei conti determina gli importi a carico dell'Unione e dello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione per l'esercizio finanziario 2017, la responsabilità finanziaria ripartita tra la Commissione e lo Stato membro è stabilita per il FEAGA e il FEASR come segue.

- Casi in cui il recupero è oggetto di procedimenti amministrativi:
 - i casi FEAGA/STSR relativi all'esercizio finanziario 2013 sono liquidati applicando l'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (50% a carico del bilancio dello Stato membro);
 - i casi FEAGA/STSR irrecuperabili relativi agli esercizi finanziari 2013-2017 sono liquidati applicando l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (100% a carico del bilancio dell'UE);
 - i casi del periodo di programmazione FEASR 2007-2013 relativi all'esercizio finanziario 2013 sono liquidati applicando l'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (50% a carico del bilancio dello Stato membro);
 - i casi irrecuperabili del periodo di programmazione FEASR 2007-2013 relativi agli esercizi finanziari 2007-2017 sono liquidati applicando l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (100% a carico del bilancio dell'UE).

¹ A norma dell'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i casi comunicati o da comunicare alla Commissione in relazione all'esercizio finanziario 2014, di cui all'articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, si continua a considerare l'esercizio finanziario del primo verbale di accertamento dell'irregolarità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Ai casi per i quali non è stato stilato il primo verbale amministrativo o giudiziario di accertamento dell'irregolarità prima del 16 ottobre 2014 si applicano le disposizioni dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Casi in cui il recupero è oggetto di procedimenti giudiziari:
 - i casi FEAGA/STSR relativi all'esercizio finanziario 2009 sono liquidati applicando l'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (50% a carico del bilancio dello Stato membro);
 - i casi FEAGA/STSR irrecuperabili relativi agli esercizi finanziari 2009-2017 sono liquidati applicando l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (100% a carico del bilancio dell'UE);
 - i casi del periodo di programmazione FEASR 2007-2013 relativi all'esercizio finanziario 2009 sono liquidati applicando l'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (50% a carico del bilancio dello Stato membro);
 - i casi irrecuperabili del periodo di programmazione FEASR 2007-2013 relativi agli esercizi finanziari 2007-2017 sono liquidati applicando l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (100% a carico del bilancio dell'UE).

Alla luce di quanto sopra, l'importo da imputare risulta di **1 555 144,16 EUR** in relazione al **FEAGA** e di **211 148,30 EUR** in relazione al **FEASR**.

Questa liquidazione finanziaria non pregiudica ulteriori decisioni adottate a seguito di un'eventuale verifica di conformità concernente l'esattezza dei dati forniti dallo Stato membro.

Appendice 6

Misure correttive e potenziale impatto finanziario

Questioni emerse dalle verifiche sostanziali

FEAGA

L'organismo di certificazione ha riscontrato errori materiali nelle verifiche sostanziali della popolazione FEAGA, che comportano un errore più probabile (EPP) pari a **14 307 187,35 EUR**. L'errore totale per il FEAGA corrisponde a **49 948 862,99 EUR** e supera la soglia di rilevanza per il FEAGA, fissata al 2% della dichiarazione annua (**2 199 977 840,90 EUR** x 2% = **43 999 556,82 EUR**). Si dovrebbe pertanto proporre una rettifica per l'EPP riscontrato nella popolazione FEAGA pari a **14 307 187,35 EUR**.

I suddetti errori riscontrati dall'organismo di certificazione nelle verifiche sostanziali riguardavano casi di valore errato dei diritti all'aiuto nonché casi di sovradichiarazione di terreni e un caso di applicazione erronea. Il rischio finanziario riguardante i diritti è già trattato nell'ambito delle indagini AA/2016/003/IT, AA/2016/012/IT e AA/2016/015/IT in corso di svolgimento. Tuttavia, poiché gli errori riguardanti i diritti non sono stati gli unici riscontrati dall'organismo di certificazione nelle verifiche sostanziali, tutti gli errori finanziari, compresi quelli riguardanti i diritti, hanno determinato la quantificazione della rettifica finanziaria sopra indicata.

Questioni riguardanti gli errori rilevati negli esercizi precedenti

FEAGA

Dovrebbe essere proposta una rettifica finanziaria pari a **7 298,55 EUR** per 5 errori² riguardanti crediti FEAGA di esercizi precedenti che non sono stati rettificati dall'organismo pagatore, conformemente alla sezione 7.4.3 della relazione di certificazione.

FEASR

Dovrebbe essere proposta una rettifica finanziaria pari a **3 492,81 EUR** per 4 errori³ riguardanti crediti FEASR di esercizi precedenti che non sono stati rettificati dall'organismo pagatore, conformemente alla sezione 14.2.3 della relazione di certificazione.

² Scheda credito n. 320227. Rilevato un errore di 153,35 EUR
Scheda credito n. 316064. Rilevato un errore di 252,91 EUR
Scheda credito n. 316062. Rilevato un errore di 148,71 EUR
Scheda credito n. 132575. Rilevato un errore di 311,64 EUR
Scheda credito n. FRMSST44L27B056Z. Rilevato un errore di 6 431,94 EUR

³ Rilevato un errore di 336,48 Euro nella relazione di certificazione per il 2015
Scheda credito n. 120780. Rilevato un errore di 730,88 EUR
Scheda credito n. 289912. Rilevato un errore di 1 397,69 EUR
CUUA n. 03344190651. Rilevato un errore di 1 027,76 EUR

Nella risposta alla presente lettera, le autorità italiane sono invitate a comunicare alla DG AGRI la posizione dell'organismo pagatore e dell'organismo di certificazione in merito a tali errori riguardanti il FEAGA e il FEASR.

Altre risultanze relative alla liquidazione finanziaria

FEAGA

Il dettaglio allegato II dell'esercizio finanziario 2017 conteneva 41 casi di debito per il FEAGA, con le seguenti caratteristiche:

- 32 casi di debito sono molto vecchi: l'anno del primo verbale di accertamento amministrativo o giudiziario risale al periodo dal 2001 al 2007;
- per 9 casi di debito il primo verbale di accertamento amministrativo risale al periodo dal 2011 al 2012 e non vi sono procedimenti giudiziari in atto;
- tutti i suddetti casi di debito sono stati registrati per la prima volta nell'allegato II nell'esercizio finanziario 2017; in altre parole, la regola del «50/50» è stata applicata per la prima volta nell'esercizio finanziario 2017.

FEASR 2007-2013

Il dettaglio allegato II dell'esercizio finanziario 2017 conteneva 3 casi di debito per il FEASR introdotti nell'esercizio finanziario 2017, per i quali il primo verbale di accertamento amministrativo risale all'esercizio finanziario 2010 e non vi sono procedimenti giudiziari in atto.

Il fatto che tali debiti non siano stati registrati avalla ulteriormente l'affermazione della DG AGRI secondo cui la gestione e la registrazione dei debiti e delle irregolarità da parte dell'AGEA sono state contraddistinte da una notevole negligenza. Pertanto, e in linea con i risultati delle precedenti indagini CEB/2014/113/IT e CEB/2015/097/IT riguardanti la negligenza nella gestione dei debiti, la DG AGRI ritiene che l'intero importo di tali debiti debba essere a carico delle autorità nazionali. Poiché il 50% dell'ammontare di tali casi di debito è già individuato nella tabella del «50/50» ed è incluso nell'importo che sarà imputato per il FEAGA e il FEASR conformemente all'Appendice 3 della presente lettera, la DG AGRI intende proporre una rettifica per i debiti residui pari a **710 274,04 EUR** per il **FEAGA** e a **7 562,26 EUR** per il **FEASR**, sulla base delle cifre riportate nell'allegato II dell'esercizio finanziario 2017.

Di conseguenza, visti gli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti⁴, la DG AGRI ritiene necessario avviare la procedura di cui all'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione e all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e valuta di proporre l'esclusione dal finanziamento dell'UE di un importo pari a **15 024 759,94 EUR** finanziato dal **FEAGA** e a **11 055,07 EUR** finanziato dal **FEASR**. L'importo

⁴ Comunicazione della Commissione C(2015)3675 final dell'8.6.2015.

complessivo delle rettifiche finanziarie potrebbe pertanto essere pari a **15 035 815,01 EUR.**

Per quanto riguarda la riduzione per il mancato rispetto dei termini di pagamento e tenendo conto del disaccordo espresso in merito dalle autorità italiane durante la riunione del comitato dei Fondi agricoli del 17 novembre 2017 nonché della loro richiesta di avviare una procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la DG AGRI conferma che con la presente lettera dà avvio alla procedura prevista dall'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione e dall'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La DG AGRI ritiene che le misure correttive (recupero degli importi connessi a errori, riesame delle procedure applicabili, ecc.) siano necessarie per garantire che simili errori non si ripetano in futuro.